

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 ottobre 2025, n. 094/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Capo I
Disposizioni comuni

- Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni

Capo II
Requisiti per l'ammissione al finanziamento e casi di esclusione

- Art. 3 Requisiti generali e casi di esclusione
Art. 4 Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati agli enti di cultura cinematografica
Art. 5 Esclusività della domanda di incentivo

Capo III
Modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, criteri di valutazione delle proposte progettuali e modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto

- Art. 6 Modalità di selezione e criteri di valutazione delle domande
Art. 7 Determinazione delle quote dello stanziamento
Art. 8 Determinazione del contributo annuale

Capo IV
Commissione di valutazione

- Art. 9 Composizione, compiti e modalità di funzionamento della commissione di valutazione

Capo V
Spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e percentuale di spese generali di funzionamento ammesse

- Art. 10 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
Art. 11 Spese ammissibili
Art. 12 Spese non ammissibili

Capo VI
Termini del procedimento

- Art. 13 Termini del procedimento

Capo VII
Disposizioni finali

- Art. 14 Rinvio
Art. 15 Disposizione transitoria
Art. 16 Abrogazioni
Art. 17 Entrata in vigore

- Allegato A Indicatori di dimensione qualitativa triennale
Allegato B Indicatori di dimensione qualitativa annuale
Allegato C Indicatori di dimensione quantitativa annuale

Capo I

Disposizioni comuni

Art. 1

(Oggetto)

1. Al fine di promuovere una cultura di frontiera, nelle sue più ampie e diverse interpretazioni del concetto di confine, il presente regolamento, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di concessione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.

2. Il presente regolamento stabilisce, in particolare, i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.

3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4 bis, della legge, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli, sono disciplinati con avviso pubblico adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per enti di cultura cinematografica gli enti che svolgono, in un ambito territoriale non esclusivamente locale, una qualificata attività di promozione della cultura cinematografica e di valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale, anche attraverso la gestione di sale riconosciute d'essai ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera m), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), e 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017, n. 304 (Disposizioni applicative in materia di programmazione di film d'essai ai sensi dell'art. 2, comma1, lettere c) ed m) della legge 14 novembre 2016, n.220).

Capo II
Requisiti per l'ammissione al finanziamento e casi di esclusione

Art. 3
(*Requisiti generali e casi di esclusione*)

1. Per poter beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento i soggetti richiedenti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della legge hanno, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

2. I soggetti richiedenti l'incentivo svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo, prevalentemente in ambito regionale, e possiedono una struttura organizzativa e amministrativa autonoma con caratteristiche di stabilità.

3. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento:
- a) i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12, 17 bis, 20, 25, 26 ter, 27 bis e 28, comma 2, 30 quinque e 31 della legge;
 - b) i soggetti pubblici.

Art. 4
(*Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati agli enti di cultura cinematografica*)

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali di rilevanza regionale i soggetti di cui all'articolo 3, che si qualificano enti di cultura cinematografica ai sensi dell'articolo 2 e che possiedono i seguenti requisiti:

- a) disponibilità, a qualsiasi titolo, di una sede adeguata;
- b) disponibilità o gestione, a qualsiasi titolo, di almeno una sala di proiezione cinematografica riconosciuta d'essai, ubicata nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- c) apertura al pubblico delle sale cinematografiche d'essai di cui alla lettera b) per un minimo di 150 giornate all'anno;
- d) organizzazione e promozione di almeno 50 eventi annuali di tipo didattico-divulgativo e di promozione della cultura cinematografica, anche indirizzate al mondo della scuola e al pubblico giovane, diverse da quelle organizzate e promosse dalle mediateche;
- e) presenza, alle maggior parte delle proiezioni delle opere cinematografiche presso le sale cinematografiche d'essai di cui alla lettera b) o degli eventi didattico-divulgativi e di promozione della cultura cinematografica, di soggetti facenti parte del cast artistico o tecnico o produttivo di opere cinematografiche o audiovisive proiettate o presentate;
- f) congrua dotazione di attrezzature per la proiezione delle opere nel formato almeno delle pellicole 35 mm, oltre che nel formato digitale;
- g) produzione di servizi collaterali di promozione delle iniziative e di informazione, quali cataloghi, periodici, strumenti di documentazione permanente;
- h) presenza di una qualificata supervisione artistica;

- i) impiego di almeno due unità di personale specificamente addetta all'attività dell'ente di cultura cinematografica, con contratto a tempo indeterminato o determinato, con attività prevalente non di cassiere, operatore o maschera;
- j) presenza di un patrimonio proporzionato rispetto agli scopi statutari dell'ente;
- k) fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nella domanda di contributo, non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 400.000,00.

Art. 5
(*Esclusività della domanda di incentivo*)

1. Può essere presentata una sola domanda di incentivo. Nel caso di più domande il Servizio procede all'esame della sola domanda trasmessa per ultima in ordine di tempo.

Capo III

Modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, criteri di valutazione delle proposte progettuali e modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto

Art. 6
(*Modalità di selezione e criteri di valutazione delle domande*)

1. Le domande di incentivo, presentate secondo le modalità stabilite nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, sono valutate attribuendo alle attività descritte nelle relazioni culturali triennali e nelle relazioni annuali indicate alle domande stesse, un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, e gli indicatori e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45 su un massimo di 90 punti il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio.

3. Qualora la somma dei punteggi numerici attribuiti in base agli indicatori degli allegati A, B e C, risulti inferiore a punti 360 su un massimo di 720 punti il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio.

Art. 7
(*Determinazione delle quote dello stanziamento*)

1. Il finanziamento annuale per i progetti triennali di rilevanza regionale realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale, è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

Art. 8
(*Determinazione del contributo annuale*)

1. La determinazione del contributo annuale avviene secondo la seguente modalità:
- a) le risorse assegnate vengono suddivise per la somma totale dei punteggi ottenuti dai progetti ammessi a contributo, ottenendo il valore finanziario per punto del settore;
 - b) il valore finanziario per punto si moltiplica per il numero dei punti attribuiti ad ogni singolo progetto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, determinando l'ammontare del contributo annuale per quel progetto.

2. Il fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano finanziario preventivo contenuto nelle domande di contributo per il secondo e il terzo anno del triennio, non può essere superiore di oltre il 10 per cento rispetto al fabbisogno dell'anno precedente, e in ogni caso il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il 10 per cento rispetto all'incentivo dell'annualità precedente.

3. Nel caso in cui l'ammontare del contributo ecceda la quota di cui al comma 2, le eventuali risorse eccedenti si redistribuiscono all'interno del settore tipologico, o, in caso di ulteriore eccedenza, anche in altri settori tipologici, secondo la modalità prevista dal presente articolo.

Capo IV
Commissione di valutazione

Art. 9
(*Composizione, compiti e modalità di funzionamento della commissione di valutazione*)

1. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 6, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dai seguenti soggetti:

- a) Direttore centrale o suo delegato, con la funzione di presidente;
- b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
- c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti esterni, ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi in capo agli stessi.

3. Ai sensi dell'articolo 32 sexies della legge, i componenti esperti esterni, di cui al comma 2, svolgono l'incarico a titolo oneroso e ad essi compete, per ciascuna seduta di prima convocazione della commissione, un gettone di presenza di euro 100,00, oltre il riconoscimento del rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali. In caso di successive convocazioni della commissione ai medesimi compete unicamente il rimborso delle spese.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

5. La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Capo V

Spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e percentuale di spese generali di funzionamento ammesse

Art. 10

(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono relative e riferibili ai progetti finanziati;
 - b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti di iniziative finanziati, sono riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 11

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese di personale: retribuzione londa del personale artistico, tecnico e amministrativo del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto o al programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario. Le spese di retribuzione e gli oneri sociali per il solo personale amministrativo sono

- ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale, e rimborsate dal soggetto beneficiario, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili, esclusivamente in caso di prestazioni lavorative fuori sede, rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di viaggio, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, parcheggi). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti;
- b) spese per soggetti diversi dal personale: compensi lordi, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, e spese di viaggio, di vitto e di alloggio a favore di soggetti coinvolti in iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica, quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, produttori, sceneggiatori, membri del cast tecnico, relatori, studiosi e artisti. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di viaggio, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali, parcheggi). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti;
 - c) spese di produzione: spese per l'acquisto, l'abbonamento e la conservazione del materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto o il programma di iniziative e attività dell'ente di cultura cinematografica; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (*service*); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (*altri service*);
 - d) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese per la creazione, la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione, quali attività di comunicazione e marketing anche tramite i social media, e le nuove tecnologie digitali;
 - e) spese per la locazione di immobili utilizzati per la realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività culturali finanziate;
 - f) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative, diversi da quelli indicati alla lettera e), nonché spese di assicurazione per responsabilità civile per danni a persone o cose causati dall'attività culturale finanziata; spese di pulizia delle sedi; spese per interventi di manutenzione ordinaria riguardanti le sedi legale e operativa e gli immobili utilizzati per la realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività dell'Ente; spese telefoniche, canoni internet, traffico dati, collegamenti WI-FI; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione, in particolare

commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche; spese relative agli automezzi intestati all'associazione, quali bollo, revisione, tagliando, assicurazione e riparazioni.

2. Le spese generali di funzionamento di cui al comma 1, lettera f), sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, diversi da quelli indicati all'articolo 12, comma 1, lettera c), e le spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, e utili alla realizzazione del progetto o del programma di iniziative e attività dell'Ente, escluse le spese per il riscatto dei beni, sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

Art. 12 (Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - b) contributi in natura;
 - c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
 - d) spese per il riscatto di beni strumentali;
 - e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - f) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
 - h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizioni ad albi.

Capo VI Termini del procedimento

Art. 13 (Termini del procedimento)

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, viene determinata l'entità dell'incentivo assegnato ad ogni singolo beneficiario e vengono ripartite a favore dei beneficiari le risorse finanziarie disponibili

3. Entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 2, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali viene concesso, e contestualmente erogato, qualora richiesto ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, l'incentivo relativo all'annualità del triennio.

4. La rendicontazione delle spese sostenute con l'incentivo, trasmessa nei termini e con le modalità stabiliti nell'avviso pubblico di cui all'articolo 1, comma 3, è approvata entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo VII Disposizioni finali

Art. 14 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano la legge regionale 7/2000 e la legge regionale 16/2014.

Art. 15 (Disposizione transitoria)

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti di cui all'art. 16.

Art. 16 (Abrogazioni)

- a) il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16 (Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

- b) il decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 253 (Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16);
- c) il decreto del Presidente della Regione 2 novembre 2018, n. 212 (Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16);
- d) il decreto del Presidente della Regione 21 settembre 2020, n. 118 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16);
- e) il decreto del Presidente della Regione 22 novembre 2021, n. 195 (Regolamento di modifica del regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, realizzati da enti di cultura cinematografica di interesse regionale, in attuazione degli articoli 19, commi 1 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 16).

Art. 17
(*Entrata in vigore*)

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 6)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) qualità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio, con particolare riferimento alla qualificata attività di promozione della cultura cinematografica e di valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) grado di innovatività ed originalità del progetto o programma di iniziative o attività da realizzare nel triennio	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) capacità, continuità e affidabilità gestionale del soggetto richiedente	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B

(riferito all'articolo 6)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) numero delle iniziative divulgative di promozione della cultura cinematografica (rassegne, proiezioni di documentari, film accompagnati dal vivo, proiezioni di restauri, proiezioni di utilità sociale) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, diverse da quelle organizzate e promosse dalle mediateche	oltre le 20	da 16 a 20	da 10 a 15	da 6 a 10	meno di 6
2) numero di matinée rivolte al pubblico giovane (scuole a altre realtà socialmente rilevanti) che si prevede di attivare nell'annualità del triennio, diverse da quelle organizzate e promosse dalle mediateche	più di 30	da 21 a 30	da 11 a 20	da 5 a 10	meno di 5
3) numero di iniziative rivolte al pubblico giovane: concerti con spettacoli visual, videomapping, proiezione di film muti con accompagnamento che si prevede di attivare nell'annualità del triennio	più di 15	da 11 a 15	da 6 a 10	da 1 a 5	0
4) rilevanza e numerosità dei circuiti, federazioni, associazioni, network formali in campo cinematografico a cui l'ente è formalmente affiliato	ottima	buona	sufficiente	scarsa	assente
5) possesso di attrezzature tecnologiche d'avanguardia (in particolare, 3D, Beta Digitale) presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai di cui	eccellente	adeguato	sufficiente	scarso	assente

all'articolo 4, comma 2, lettera b)					
6) produzione editoriale, attestata, in particolare, da libri di critica e approfondimento cinematografico, cataloghi, supporti multimediali	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
7) attività promozionale, attestata, in particolare, da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento	eccellente	adeguata	sufficiente	scarsa	assente
8) (politiche di fidelizzazione) numero di associati o sottoscrittori di card di fidelizzazione, che si prevede di possedere nell'annualità del triennio	più di 4.000	da 3.001 a 4.000	da 2.001 a 3.000	da 1.001 a 2.000	meno di 1.000
9) collaborazione nell'organizzazione di festival, premi rassegne cinematografiche e attività espositive e spettacoli anche non esclusivamente cinematografici, anche all'estero	elevata	di alta intensa	di media intensità	scarsa	assente

Allegato C

(riferito all'articolo 6)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale

Indicatori	da 20 a 30 punti	da 10 a 19 punti	da 4 a 9 punti	da 1 a 3 punti	0 punti
1) numero di sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai	più di 4	4	3	2	1
2) numero di giornate annue di apertura al pubblico delle sale cinematografiche riconosciute d'essai	più di 900	da 601 a 900	da 301 a 600	da 151 a 300	150
3) numero di opere riconosciute come d'essai che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai	più di 100	da 81 a 100	da 71 a 80	da 61 a 70	meno di 61
4) numero di opere inedite in Italia, o escluse dai circuiti di distribuzione in Italia, che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai	più di 40	da 31 a 40	da 21 a 30	da 10 a 20	meno di 10
5) numero di film europei che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai	più di 100	da 81 a 100	da 61 a 80	da 40 a 60	meno di 40
6) numero complessivo di film che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai	più di 200	da 151 a 200	da 101 a 150	da 50 a 100	meno di 50
7) numero di opere co-finanziate dal FVG Film Fund o dal Fondo Audiovisivo FVG, o comunque prodotte nel territorio regionale, che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio presso le sale di proiezione	più di 6	da 5 a 6	da 3 a 4	da 1 a 2	0

cinematografica riconosciute d'essai					
8) numero di opere che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio alla presenza di soggetti facenti parte del cast artistico o tecnico o produttivo	più di 15	da 11 a 15	da 8 a 10	da 5 a 7	meno di 5
9) numero di proiezioni in lingua originale (diverse dalla lingua italiana) che si prevede di proiettare nell'annualità del triennio	più di 100	da 76 a 100	da 51 a 75	da 25 a 50	meno di 25
10) numero di spettatori presso le sale di proiezione cinematografica riconosciute d'essai	più di 90.000	da 75.001 a 90.000	da 50.001 a 75.000	da 25.000 a 50.000	meno di 25.000
11) numero di personale addetto esclusivamente all'attività dell'ente di cultura cinematografica con contratto a tempo determinato o indeterminato, con attività prevalente non di cassiere, operatore o maschera	più di 12	da 7 a 12	da 5 a 7	4	3
12) numero di realtà associative del territorio che si prevede di coinvolgere nell'annualità del triennio per proiezioni speciali, eventi, esposizioni	più di 15	da 12 a 15	da 8 a 11	da 5 a 7	meno di 5